

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA E IL "ENTE FINANZIATORE" PER L'ISTITUZIONE DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO DA DESTINARE A UN VINCITORE, UTILMENTE COLLOCATO NELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO NAZIONALE PER L'ACCESSO AL I ANNO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - A.A. 2025/2026, PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata in prosieguo denominata "Università", con sede in Roma Via Cracovia n. 50, Codice Fiscale n. 80213750583, in persona del Magnifico Rettore Prof., nato a il __/__/__, domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto presso la sede dell'Università

E

Ente Finanziatore in prosieguo denominato "....." con sede legale in n – Roma, Partita IVA, rappresentato legalmente da in qualità di, nato a Roma il __/__/__ e domiciliato per la sua carica presso la sede della Società.

VISTO il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

VISTO il D.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 in materia di libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

VISTA la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 che ha apportato alcune modifiche al succitato decreto legislativo;

VISTO in particolare l'art. 37 del citato D.lgs. n. 368/1999 che prevede per il medico in formazione specialistica la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

VISTO l'art. 39, comma 13, del D.lgs. n. 368/1999 che prevede la determinazione annuale del trattamento economico del contratto con una parte fissa uguale per tutte le specializzazioni e per la durata del corso ed una parte variabile;

VISTO in particolare l'art. 46, comma 1, del predetto D.lgs. n. 368/1999 che prevede d'incrementare le somme già destinate alla formazione dei medici specialistici a decorrere dall'A.A. 2006/2007;

VISTE la Legge 271/2004 e la circolare ministeriale del 22/2/2012 n. 366 che disciplinano in dettaglio la materia relativa all'ammissione al concorso dei medici stranieri. Quest'ultimi accedono alle scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei medici italiani;

VISTO il D.M. del 6 marzo 2006 n. 172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006 – Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Medicina;

VISTO il Decreto MIUR del 27.04.2007 n. 1257 con il quale è stata comunicata, a partire all'A.A. 2006/2007, l'applicazione del contratto di formazione specialistica;

VISTO il D.P.C.M. del 7/3/2007 con cui è stato reso noto l'importo del trattamento economico del medico in formazione specialistica a partire dall'a.a. 2006/2007: *“il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile lorda. La parte fissa annua lorda è determinata in Euro 22.700,00 (ventiduemilasettecento/00) per ciascun anno di formazione specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in Euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) annui lordi. Il trattamento economico complessivo lordo è comprensivo degli oneri a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica a carico delle parti contraenti”*.

VISTO il D.P.C.M. del 6/07/2007 con cui veniva definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. n. 368/1999;

VISTO il Decreto Legislativo n. 104/2013, convertito in Legge n. 128/2013, che ha introdotto il concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione di Area medica;

VISTO il D.M. n. 130 del 10/08/2017 ed in particolare l'art 5, c. 8 che autorizza le Università ad attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con

risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo dei posti per i quali sono accreditate le scuole;

VISTO il D.P.C.M. del 28/09/2021 che conferma il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici per il triennio intercorrente tra l'A.A. 2019/2020 e l'A.A. 2021/2022;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio) ed in particolare l'art. 1, comma 336 che ha previsto, *“a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, la parte fissa del trattamento economico è aumentata di una percentuale del pari al 5 per cento per tutte le specializzazioni e la parte variabile del medesimo trattamento economico è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: anatomia patologica, anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore, audiologia e foniatria, chirurgia generale, chirurgia toracica, farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina di comunità e delle cure primarie, medicina d'emergenza-urgenza, medicina e cure palliative, medicina interna, medicina nucleare, microbiologia e virologia, nefrologia, patologia clinica e biochimica clinica, radioterapia, statistica sanitaria e biometria”*;

CONSIDERATO che, salvo diversa disposizione ministeriale, anche per l'A.A. 2025/2026 come il precedente anno accademico, sarà data la possibilità alle Università di attivare posti aggiuntivi a finanziamento esterno nel rispetto della programmazione di cui al D.lgs. n. 368/1999;

CONSIDERATO che, anche per l'anno accademico 2025/2026 il numero massimo di iscrivibili determinato per la Scuola di Specializzazione in non verrà superato con l'attivazione dei posti aggiuntivi oggetto del presente atto;

VISTA l'autorizzazione della Direttrice Generale n. del ___/___/___ con la quale si disponeva l'accettazione delle proposte di finanziamento da parte di Enti terzi per l'attivazione di posti aggiuntivi alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, ivi compresi i finanziamenti che prevedono il possesso di specifici requisiti;

VISTA la nota acquisita da questa Amministrazione il con prot. n. a mezzo della quale l'Ente Finanziatore proponeva all'Università degli

Studi di Roma "Tor Vergata" di finanziare n. 1 posto aggiuntivo per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in per l'a.a. 2025/2026;

CONSIDERATO che la presente Convenzione sarà formalizzata con il rilascio dell'autorizzazione da parte del MIUR

TUTTO CIO' PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2

L'Ente Finanziatore si impegna a finanziare n. 1 contratto aggiuntivo per la frequenza della Scuola di Specializzazione in dell'Università, per tutta la durata del corso di specializzazione.

Il suddetto contratto aggiuntivo finanziato Ente Finanziatore andrà ad aggiungersi ai posti assegnati alla stessa Scuola e finanziati con fondi ministeriali. Il finanziamento sarà attribuito sulla base della graduatoria nazionale di merito.

ART. 3

L'Ente Finanziatore entro il 31 ottobre 2026 versa, per l'anno accademico 2025/2026, un importo pari ad euro così come previsto dal D.P.C.M. 7/3/2007e dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207 citate in premessa, mediante accreditamento sul Conto di Tesoreria n. 38455 intestato a Università degli Studi di Roma Tor Vergata ovvero sul conto corrente intestato all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata acceso presso Banca Intesa San Paolo SpA codice IBAN IT44A0306905020100000046489, indicando nella causale "*Finanziamento n. 1 contratto aggiuntivo Scuola di Specializzazione in a.a. 2025/2026 (I rata)*".

ART. 4

A garanzia dell'adempimento dell'intera copertura finanziaria del contratto, l'Ente Finanziatore ha prodotto, secondo le disposizioni ministeriali, la fideiussione bancaria/assicurativa n. del __/__/____, rilasciata da per un importo di euro pari a quello del contratto di formazione per tutti e quattro/cinque anni e valida fino al

La garanzia fideiussoria, al pagamento delle singole rate annuali, potrà essere progressivamente ridotta dell'importo comunicato dall'Università, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento della rata annuale di competenza. La fideiussione sarà definitivamente svincolata e restituita al termine della formazione specialistica, accertato che non siano stati usufruiti periodi di sospensione della formazione che devono essere recuperati con proroga del contratto e retribuiti con intero trattamento economico.

ART. 5

L'Ente Finanziatore si impegna altresì a versare con le medesime modalità di cui al precedente art. 3 per l'anno accademico successivo al primo, un importo di euro e per ciascun anno accademico successivo al secondo un importo di euro **Pertanto, l'importo totale del contratto di formazione specialistica in oggetto ammonterà ad euro lordi comprensivi degli oneri a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica a carico delle parti contraenti.**

ART. 6

Gli importi di cui al precedente art. 5 verranno corrisposti in rate annuali anticipate con le modalità e nei termini indicati dall'Università all'inizio di ogni anno accademico.

ART. 7

L'Università e l'Ente Finanziatore si impegnano, nel caso in cui modifiche normative incidano nei rapporti oggetto della presente Convenzione, a ricercare, di comune accordo,

soluzioni che, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza ed economicità, consentano la realizzazione dell'oggetto della Convenzione medesima.

ART. 8

L'Ente Finanziatore si impegna a mantenere la copertura finanziaria del contratto anche per i periodi di sospensione previsti dall'art. 40 del D.lgs. n. 368/1999 comma 3 e comma 5: *“Durante i periodi di sospensione della formazione specialistica di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”*.

ART. 9

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali rilevanti per la corretta gestione del trattamento, nello specifico, il Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “RGPD”) e nel D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) novellato dal D. Lgs. 101/2018 (“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”).

Ai fini della stipula della presente Convenzione ciascuna parte agirà in qualità di “Titolare autonomo” ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 24 del RGPD, obbligandosi a trattare i dati personali ricevuti di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte esclusivamente le per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente Accordo.

ART. 10

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, a carico di entrambe le Parti per metà (se enti pubblici) - a carico dell'Ente (se

privato); l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata provvede all'assolvimento della quota di spettanza con Autorizzazione Bollo Virtuale n. 87893/1999 del 02/08/1999.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 11

Per le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente esclusivo sarà quello di Roma.

ART. 12

CLAUSOLA EX ART. 1341 c.c.

Considerata la possibilità che l'attuazione del D.lgs. 368/1999 potrebbe comportare ulteriori e future modifiche all'importo dedotto in Convenzione, l'Ente Finanziatore in persona del proprio Rappresentante Legale, si impegna fin da ora ad accettare le possibili variazioni di detto importo anche in aumento.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, __/__/____

Il Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il Presidente del
